

[Handwritten signatures]

**PROTOCOLLO D'INTESA
PER UNA STRATEGIA INTEGRATA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL GIOCO
ILLEGALE E DEL DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO**

PREMESSO

- che l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo, denominata sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico, costituisce un importante problema di salute pubblica che coinvolge tutte le fasce sociali e può portare alla disgregazione dei rapporti familiari, sociali e lavorativi nonché a un progressivo indebolimento economico e, nei casi più gravi, può indurre i soggetti affetti da azzardopatia alla commissione di reati, soprattutto contro il patrimonio, nonché alimentare il fenomeno del prestito usurario veicolo di corruzione e di ostacolo al bene comune con grave pregiudizio della libertà e dignità umana;
- che la diffusione capillare del gioco d'azzardo e le relative ingenti movimentazione di danaro sono sicure fonti di richiamo per le attività delle organizzazioni criminali, anche di stampo mafioso, con possibili infiltrazioni nel gioco legale, come dimostrano le numerose indagini delle Direzioni Distrettuali Antimafia in tutta Italia producendo un aumento delle condizioni di insicurezza;
- che la dipendenza da gioco d'azzardo è stata inquadrata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come una vera e propria patologia in senso clinico, con sintomi quali la perdita del controllo sul proprio comportamento e la tendenza a ripetere, che colpisce un numero sempre in crescita di soggetti e come le altre dipendenze patologiche rientra tra le cosiddette "new addictions", ovvero nuove dipendenze;
- che anche nel nostro Paese tale sindrome patologica risulta in aumento, tanto da indurre il Governo ad emanare il D.L.158 del 13.09.2012 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante il più alto livello di tutela della salute" convertito in Legge 8.11.2012 N. 189; questo strumento normativo all'art. 1 comma 1 ha previsto l'inserimento dei malati di Gioco d'Azzardo Patologico all'interno dei L.E.A. (Livelli Essenziali di Assistenza);
- che il gioco d'azzardo costituisce, anche nella provincia di Pavia, uno dei nuovi fenomeni di forte allarme sociale come si può desumere dai dati statistici legati alle spese dei cittadini per l'utilizzo di slot machine: dai quali si è rilevato che nel 2016, nelle sole slot machine e videolottery collocate in provincia di Pavia sono stati spesi oltre 588 milioni di euro;
- che alcuni comuni della Provincia sono da tempo impegnati in azioni di promozione della legalità finalizzata al contrasto del gioco d'azzardo ed alla prevenzione delle sue conseguenze negative e patologiche quali:
 - sottoscrizione del "Manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo";
 - mappatura delle sale slot, punti gioco e di tutti i locali pubblici con una o più slot;
 - censimento dei luoghi sensibili (scuole, chiese, centri di aggregazione, ospedali);
 - inserimento nel PGT della limitazione all'installazione di nuove slot machine nel raggio di 500 metri dai luoghi sensibili;
 - limitazione degli orari di gioco;
- che la diffusione dei giochi d'azzardo leciti in denaro anche on line, quali ad es. superenalotto, scommesse, lotterie istantanee, slot machine, ha assunto una dimensione rilevante anche presso quegli esercizi pubblici (bar e tabaccherie) che per loro stessa natura sono frequentati quotidianamente da ogni

categoria di clienti, ivi compresi soggetti particolarmente a rischio di dipendenza, quali adolescenti ed anziani, nonché le persone con una dipendenza da alcol/altre sostanze, i soggetti in condizione di disagio psicofisico, e i giocatori d'azzardo in fase di recupero;

- che per fronteggiare e ridurre gli effetti connessi al fenomeno del gioco d'azzardo patologico si rende necessario un approccio integrato e sistematico, che veda il coinvolgimento dei diversi attori istituzionali e non, preposti alla materia nel rispetto delle precipe competenze, attraverso un'azione armonica, unitaria e coordinate volta a rafforzare la cultura della legalità e della responsabilità etica, avendo cura della tutela delle situazioni di fragilità, con particolare riguardo alle fasce deboli della popolazione (minori ed anziani);
- che in tale direzione occorre muoversi su più linee di azione: contrasto, sensibilizzazione, promozione responsabile ed etica;
- che quanto alla prima linea si rende necessario implementare ulteriormente i servizi di controllo degli esercizi commerciali, dove sono installati gli apparecchi da gioco, allo scopo di verificare il puntuale rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia nonché delle disposizioni previste dai Regolamenti Comunali, in ordine al possesso dei titoli autorizzatori e dei requisiti soggettivi richiesti:
 - Licenze specifiche di sale giochi ex art. 86 del TULPS;
 - Licenze specifiche per l'esercizio di "Sale dedicate VLT", sale Bingo e Agenzia per raccolta scommesse;
 - Autorizzazioni per esercizi di somministrazione alimenti e bevande al cui interno sono liberamente installati fino a 4 o 5 apparecchi da gioco e "video slot/ slot machine";
 - Scadenze delle licenze e delle autorizzazioiai fini dell'applicazione della LR 21 ottobre 2013 n. 8;
- che per rendere più incisivo ed armonizzare l'attività di contrasto del gioco d'azzardo si ritiene indispensabile armonizzare i regolamenti dei Comuni della Provincia in tema di funzionamento delle sale pubbliche da gioco e installazione di apparecchi di intrattenimento; che si rende necessario istituire, presso la Prefettura, una Cabina di regia, al fine di procedere al monitoraggio del fenomeno e all'individuazione dei seguenti interventi da porre in essere in una logica integrata di rete, quali:
 - aumentare i controlli sull'utilizzo sugli apparecchi da gioco;
 - intervenire sugli orari delle sale giochi e sulla loro distribuzione sul territorio attraverso l'imposizione di distanze minime rispetto ai luoghi sensibili individuati dal comma 1 dell'art. 5 della L.R. 21 ottobre 2013 n. 8 e gli altri luoghi sensibili individuate ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della medesima legge;
 - armonizzare i regolamenti dei Comuni della Provincia.

VISTO

- Quanto previsto dal Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (Decreto Balduzzi): "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute";
- la Legge Regione Lombardia 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico", così come modificata dalla legge n. 11 del 2015 e dall'art. 13 della Legge Regionale 29 dicembre 2016, n. 34) in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP);

F
WB
Re

[Handwritten signatures]

- la recente giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. 220/2014 e 50/2015), nonché quella amministrativa sia di merito che di legittimità che ritengono l'art. 50, comma 7 del d.lgs 267/2000 "una statuizione di carattere generale nel cui ambito non vi sono ragioni preclusive a ritenere rientrante anche il potere sindacale di intervenire nella materia con l'introduzione di limiti territoriali o la regolamentazione degli orari".

RITENUTO

- Alla luce di quanto sopra di sottoscrivere un Protocollo d'intesa per definire le modalità di coordinamento e d'intervento tra i soggetti interessati nel quadro delle specifiche competenze e responsabilità

Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il presente protocollo

Articolo 1

Attività di regolamentazione del fenomeno

La Cabina di regia procederà, nell'ambito di un rapporto di leale collaborazione, alla valutazione congiunta delle iniziative degli Enti Locali, al fine di garantire il coordinamento e l'armonizzazione delle stesse su tutto il territorio provinciale alla luce del quadro ordinamentale e giurisprudenziale vigente.

Le eventuali iniziative dei Comuni per regolamentare l'uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza), in ogni esercizio a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 86 e 88 dello stesso R.D. n. 773 del 1931, nonché negli esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione, dovranno recepire le indicazioni della giurisprudenza costituzionale ed amministrativa che ha riconosciuto come:

- in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000 - il Sindaco possa disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale;
- nell'esercizio del proprio potere di pianificazione e governo del territorio, il Comune possa limitare la distribuzione sul territorio delle sale gioco attraverso l'imposizione di distanze minime rispetto ai luoghi cosiddetti sensibili.

Articolo 2

Attività di controllo

Le parti si impegnano a rafforzare i servizi di controllo degli esercizi pubblici, nonché dei circoli privati, dove sono installati gli apparecchi automatici da gioco d'azzardo, attraverso la costituzione di un tavolo

tecnico, presso la Questura, che, a seguito delle indicazioni che verranno assunte dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, pianificherà i servizi di controllo sulla rete del gioco d'azzardo legale, finalizzati a verificare il rispetto delle norme a tutela dei minori ed il possesso dei prescritti titoli autorizzatori. A tal fine, verrà attuato un sistema di interscambio informativo, utile alla programmazione dei controlli, con particolare riguardo ai punti di offerta in prossimità dei luoghi sensibili (da istituti scolastici di ogni ordine e grado, asili nido d'infanzia, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.) individuati dalla normativa vigente, nonché gli altri luoghi sensibili individuati dai Comuni ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della L.R. 21 ottobre 2013 n. 8. Al tavolo tecnico potranno essere invitati i rappresentanti delle Forze di Polizia Statali e Locali, delle aziende territoriali delle AST - ASST e degli Ispettorati territoriali dei Monopoli di Stato.


Articolo 3

Durata e verifiche


Il presente Patto, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, ha la durata di due anni. Oltre alle verifiche di volta in volta ritenute necessarie, si procederà, comunque, con cadenza almeno semestrale, ad una verifica generale congiunta dello stato di attuazione del presente documento, anche ai fini degli aggiornamenti e delle modifiche che si rendessero necessari, affidata alla cabina di regia, istituita presso la Prefettura.

Pavia, 17 settembre 2019

IL PREFETTO Silvana Tizzano



IL PRESIDENTE A.N.C.I. LOMBARDIA Virginio Brivio



IL PRESIDENTE DELLA LEGA DEI COMUNI Piergiorgio Barone

